

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 24/05/2022

FATTO

In data 28.05.2013, il ricorrente stipulava contratto di mutuo n. ***20A con cessione di sessanta quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 12.08.2016, provvedeva all'estinzione anticipata. In data 05.07.2016, il ricorrente stipulava contratto di mutuo n. ***40A con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 20.02.2020, provvedeva all'estinzione anticipata.

Con reclamo del 25.11.2021, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni di istruttoria e delle commissioni di estinzione anticipata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva il rimborso della complessiva somma di euro 1.014,61 oltre interessi legali dalla data di estinzione e, in via subordinata, limitatamente ai costi *up front*, la riduzione secondo il criterio della curva degli interessi, oltre spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00.

L'intermediario depositava controdeduzioni e, deducendo il carattere *up front* delle commissioni di istruttoria nonché la legittimità delle commissioni di estinzione, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - *sexies* Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del

costo totale del credito corrispondente all'importo delle quote delle commissioni di istruttoria non maturate a causa dell'estinzione anticipata dei due finanziamenti.

L'art. 125 - sexies t.u.b. ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017).

La Corte di Giustizia (decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, c.d. Lexitor) ha affermato che l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*. Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art. 125 sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

L'art 125 sexies t.u.b. è stato modificato dall'art. 11 octies, comma 1, lett. c., d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106. Il testo in vigore dal 25 luglio 2021 statuisce che *«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato ...»*.

Ai sensi dell'art. 11 octies, comma 2, lett. c., d. l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio), *«l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, l'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021, in virtù delle riferite disposizioni normative, è soggetta alla disciplina *«pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti»* sì che *«non può mancare di attribuire significato alla chiara distinzione fra i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 e quelli conclusi anteriormente, distinzione che, come già rilevato, risulta frutto di una consapevole scelta del legislatore, il quale deve aver*

reputato che i principi affermati dalla sentenza Lexitor non possano essere estesi tout court anche ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, sottoponendoli perciò a una disciplina specifica, parzialmente differente rispetto a quella applicabile ai nuovi contratti». Pertanto, l'applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, impone, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, di distinguersi «tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014» (decisione n. 21676 del 15.10.2021).

Il contratto posto a base del ricorso è stato sottoscritto prima del 25.07.2021 sì che, ai sensi dell'art. 11 octies, comma 2, lett. c., d. l. n. 73 del 2021, come convertito con legge n. 106 del 23.07.2021, l'estinzione anticipata è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e dalle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti con conseguente riduzione del costo del credito corrispondente alla quota non maturata dei costi recurring secondo il criterio *pro rata temporis*.

Le commissioni di istruttoria di entrambi i contratti sono dovute per «*acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione e erogazione del finanziamento, nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento*» e sono testualmente riferite a «*componenti a maturazione immediata*».

La predetta clausola, ancorché riferita nella rubrica all'attività istruttoria, remunera anche attività estranee al campo dell'istruttoria quali le attività di promozione e di collocamento. L'opacità della clausola consente l'occultamento di costi *recurring* come risulta anche dal rilievo che essa costituisce l'unica voce di costo di entrambi i contratti.

Pertanto gli importi delle commissioni di istruttoria dei due contratti devono essere moltiplicati per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (sessanta per il primo finanziamento, centoventi per il secondo) e il numero delle rate residue (ventiquattro per il primo e settantanove per il secondo). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantunesima rata, la quota non maturata della commissione di istruttoria del primo contratto è pari a euro 198,86; quella del secondo a euro pari a euro 637,60.

Pertanto, l'intermediario ha diritto alla restituzione della complessiva somma di euro 836,46, arrotondata a euro 836,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

Il carattere seriale della controversia impedisce l'accoglimento della domanda delle spese di assistenza difensiva.

Il ricorrente ha chiesto altresì il rimborso delle commissioni di anticipata estinzione.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/20) «*la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.*».

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova per dimostrare il difetto di giustificazione e,

pertanto, la domanda non è suscettibile di accoglimento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 836,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione de ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO